



Testo originale: italiano  
Traduzione non rivista

## 1° Congregazione Generale 2 ottobre 2024

### PRESENTAZIONE DEI RAPPORTI DEI 10 GRUPPI DI LAVORO ISTITUITI DA PAPA FRANCESCO

#### Sottogruppo 7

#### Il Vescovo – Padre e giudice

L'amministrazione della giustizia è parte integrante del governo pastorale del Vescovo.<sup>1</sup> Come sottolineato dall'ordinamento canonico, "in ciascuna diocesi e per tutte le cause non escluse espressamente dal diritto, giudice di prima istanza è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziaria personalmente o tramite altri,"<sup>2</sup> ordinariamente tramite il vicario giudiziale. Un'eccezione sono i casi indicati nel mp *Mitis Iudex Dominus Jesus*.<sup>3</sup>

Per quanto riguarda la funzione di giudicare nelle cause di abuso di minori e di altri *delicta graviora*, alcuni presuli hanno espresso un certo disagio riguardo al dover esercitare il compito giudiziale in diverse fasi del processo canonico. Temono che il loro compito di essere padre, fratello e amico dei sacerdoti diocesani potrebbe essere compromesso dal ruolo di giudice.

A questo riguardo è da considerare innanzitutto, che "i rapporti tra il Vescovo e il presbiterio debbono essere ispirati e alimentati dalla carità e da una visione di fede, in modo che gli stessi *vincoli giuridici*, derivanti dalla costituzione divina della Chiesa, appaiano come la naturale conseguenza della comunione spirituale di ciascuno con Dio (cf. *Gv* 13, 35)."<sup>4</sup>

Non sembra possibile, allora, scindere tra loro in modo netto il *munus pastorale* e la potestà giudiziale del Vescovo. Questo vale anche considerando il fatto che il Vescovo non è solo padre dei sacerdoti, ma anche di tutti i fedeli, incluso le vittime di abuso, che cercano giustizia. È, però, da considerare il fatto che i compiti di giudice possono essere delegati. Nella fase dell'investigazione previa, il Vescovo può affidare il suo svolgimento ad un altro, a lui resta il compito di redigere un *voto* finale sui risultati. Nel processo penale, giudiziale o amministrativo che sia, può delegare l'istruttoria e anche la decisione ad altri. In questo caso, il Vescovo conserverebbe la responsabilità derivata dal suo ufficio senza coinvolgersi in prima persona. Resta comunque a lui il dovere, in qualità di Ordinario del sacerdote, applicare le sentenze o decreti.

<sup>1</sup> Cf. Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, Art. 158.

<sup>2</sup> Can. 1419 §1.

<sup>3</sup> Cf. Preambolo, criteri III.

<sup>4</sup> Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi, Art. 76.



Per quanto riguarda la prassi attuale del Dicastero per la Dottrina della Fede, la legge permette già un'ampia possibilità di delega e di per sé non si pongono ostacoli a detta delega, sia per quanto riguarda l'indagine previa, che per quanto riguarda l'eventuale processo.

**INDAGINE PREVIA** {  
• PERSONALE  
• DELEGATO

**PROCESSO PENALE  
AMMINISTRATIVO** {  
• PERSONALE  
• DELEGATO {  
• *ad omnia*  
• solo all'istruttoria

**PROCESSO PENALE  
GIUDIZIALE** TRIBUNALE COSTITUITO {  
• stabile {  
• diocesano  
• interdiocesano  
• nazionale  
• *ad casum*

Nel caso del processo amministrativo, la delega *ad omnia* suppone la libertà del Delegato per svolgere tutto il processo (compreso anche il decreto conclusivo), tant'è che sarà ancora lui a valutare l'eventuale *remonstratio* da parte del reo, in quanto autore del Decreto conclusivo.

Nel caso del processo giudiziale, il Vescovo può affidare il processo penale ad un tribunale stabile già costituito (diocesano, interdiocesano, nazionale), oppure costituirne uno *ad hoc*, sempre nel rispetto dell'ordinamento giuridico. Appena costituito il tribunale collegiale, il Vescovo non può più intervenire nel procedimento in atto.

Di conseguenza, l'ordinamento canonico attualmente vigente offre già al Vescovo diverse possibilità di delegare il suo compito giudiziale, se lo desidera. Questa possibilità può essere ancora più facilmente esercitata laddove esistono tribunali penali regionali o nazionali che potrebbero, inoltre, garantire una più grande terzietà nelle decisioni. Ove mancano queste strutture, i Vescovi possono sempre chiedere un aiuto alla Santa Sede.